

14 DIC. 2021



**VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA**

**Adeguamento statutario ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017**

Il 30 Novembre 2021, alle ore 18:30, presso il Centro Diurno, in Arezzo, via Chiassaia 25, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria dell'associazione Fraternità Federico Bindi ONLUS, C.F.:92078310510 per discutere e deliberare in merito all'adeguamento statutario ai fini e per gli effetti del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche.

Il Presidente rileva che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, così come previsto dall'art. 11 dello Statuto.

Il Presidente rileva che il numero degli associati presenti raggiunge quello richiesto dallo Statuto per la validità delle assemblee in seconda convocazione.

Il Presidente dell'Assemblea illustra l'argomento, precisando che la legge prevede l'adeguamento degli statuti alle nuove norme dettate dal D.Lgs.117/2017 per poter essere iscritti nel nuovo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Vengono illustrate quindi le novità normative introdotte dal suddetto Codice del Terzo Settore che rendono necessario modificare lo statuto attuale ed integrare la denominazione sociale con l'acronimo ODV, che sta per Associazione di Volontariato.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Il Presidente dell'Assemblea mette ai voti le proposte di modifica del nuovo Statuto con la conseguente integrazione della denominazione sociale con l'acronimo ODV.

L'Assemblea, in seconda convocazione, delibera all'unanimità la modifica dello statuto così come presentata dal Presidente e dal Consiglio Direttivo (vedi ALLEGATI).

L'Assemblea delega e conferisce specifico mandato al presidente dell'Associazione Rossi Cristiano affinché provveda alla registrazione nelle forme di legge presso l'Agenzia delle Entrate del nuovo testo dello statuto così come approvato in data odierna e allegato al presente verbale ed esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro (ex art.82, commi 3 e 5 del Codice del Terzo settore).

Il Presidente e il segretario danno atto che viene allegato al presente verbale, per farne parte integrante, lo statuto dell'Associazione così come modificato ed approvato dall'assemblea dei soci oggi riunitasi.

Il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 20:00 del 30 novembre 2021 dopo aver redatto ed approvato il presente verbale.

Il Segretario verbalizzante

*Maria Grazia Sassi*



Il Presidente

*[Handwritten signature]*

14 DIC. 2021

ATTI PRIVATI  
N. 3201  
Vol. Mod.  
Cod. Trib. SERIE 3  
TOT. Euro *esente*

Antonio Occhionani (1)  
(1) Firma su delega del Direttore Provinciale



*[A large, faint, handwritten signature or scribble is present across the page.]*

# STATUTO

FRATERNITA' FEDERICO BINDI - ODV

## Titolo I

### Disposizioni generali

Art. 1 - Costituzione - denominazione - logo e durata

È costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice civile e del Dlgs 117/2017 (codice del terzo settore) e sue successive modifiche, l'associazione denominata "FRATERNITA' FEDERICO BINDI - ODV.

L'associazione ha durata illimitata.

In attesa dell'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) previsto dal Codice del Terzo settore e fino al termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore medesimo, l'Associazione è soggetta a quanto previsto al d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e rimane iscritta all'anagrafe regionale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

2. Le disposizioni del presente statuto incompatibili con quanto previsto dal predetto d.lgs. n. 460 del 1997 sono inefficaci fino al termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, in particolare, l'Associazione: a) svolge attività in via principale per esclusivi fini di solidarietà, nei settori di cui all'art. 10, c.1, lett. a), nn. ??) del d.lgs. n. 460 del 1997. Può svolge-





re attività direttamente connesse ai settori di attività;

b) continua ad utilizzare la denominazione di Associazione "FRATERNITA' FEDERICO BINDI - Onlus" in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. A decorrere dal termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, l'Associazione assume denominazione di cui all'art. 1 del presente statuto;

c) osserva i limiti previsti dall'art. 10, c.6, lett. c) del d.lgs. n. 460 del 1997 (se prevista retribuzione);

d) in caso di scioglimento prima del termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, il patrimonio residuo sarà destinato ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Il logo dell'associazione è rappresentato dall'immagine stilizzata del "Buon Samaritano".

Art. 2 - Sede

La sede sociale è in Arezzo, via Chiassaia n. 27.

Art. 3 - Principi costitutivi, scopi e attività.

L'associazione si ispira alla spiritualità cristiana espressa nella sua vita da Federico Bindi; per realizzare il principio che "vivere è aiutare a vivere" (cf Raoul Follereau) persegue finalità nel campo delle vecchie e nuove povertà a favore di



tutti coloro che vivono direttamente o indirettamente le problematiche correlate alle dinamiche di esclusione sociale.

In particolar modo persegue i propri fini statutari attivando e coltivando relazioni con Istituzioni, Enti ed Associazioni, che abbiano identità e/o affinità con gli scopi statutari sopra espressi.

Possono essere soci dell'associazione tutti coloro che condividono concretamente i principi e le finalità sopra espresse.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue le dette finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art.

5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del codice



del terzo settore;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del codice del terzo settore.

In particolare l'associazione intende:

dare ospitalità e soccorso, ai senza tetto, ai poveri e agli stranieri;

Sensibilizzare la comunità locale e tessuto economico locale sulle problematiche delle attività sociali, socio sanitarie e socio-assistenziali;

Educare e promuovere la coscienza sociale sugli stati di bisogno della persona ai vari livelli, con particolare riferimento alle fasce più deboli;

erogare prestazioni gratuite in denaro mediante l'utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale e/o da donazioni appositamente raccolte, a favore di persone e famiglie, per la realizzazione diretta di progetti di utilità



sociale;

Promuovere tutte le iniziative possibili volte a tutelare il diritto alla salute ed all'assistenza sociale in campo professionale, amministrativo, sociale e legale;

Instaurare un legame fra gli operatori del settore per uno scambio di esperienze ed un aiuto reciproco sul come affrontare le problematiche e favorire l'interscambio di esperienze con altre associazioni analoghe;

organizzare la raccolta e distribuzione di ogni tipo di materiale informativo riguardante la realtà delle attività sociali, socio-assistenziali relative alle normative pertinenti;

Erogare prestazioni al fine di contribuire alla prevenzione ed alla rimozione di situazioni di bisogno della persona umana e della collettività;

Offrire secondo le opportunità, corsi di aggiornamento e formazione inerenti le finalità della associazione.

Quindi entro tali limiti l'associazione si avvale di ogni tipo di strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione degli Enti Locali, anche attraverso stipula di apposite convenzioni e tramite la partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri interessi e finalità.

Al fine di perseguire i propri fini statutari, l'associazione può predisporre progetti educativi e/o altro conforme allo scopo, ed anche offrire ospitalità ai soggetti tutelati, at-



tingendo alle capacità di spesa degli aderenti o ricorrendo a donazioni pubbliche o private.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dal Decreto ministeriale 107/2021. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico

Essa ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

L'associazione, al fine del conseguimento degli scopi sociali, si avvarrà in modo determinante e prevalente dell'opera personale, volontaria e gratuita dei propri aderenti.

L'associazione potrà anche avvalersi delle prestazioni di professionisti, dipendenti o autonomi, per qualificare o specializzare le attività svolte nei limiti previsti dal Codice del terzo settore.

Tutte le prestazioni fornite agli associati e/o messe a dispo-





sizione della collettività sono gratuite.

## TITOLO II

### I soci

#### Art. 4 - Requisiti dei soci

Possono essere soci dell'Associazione i soggetti che ne condividano gli scopi e che s'impegnino a realizzarli, che accettino gli scopi sociali, di qualsiasi nazionalità, che non abbiano interessi contrastanti con l'Associazione, e che operino per il raggiungimento delle sue finalità.

#### Art. 5 - Modalità di adesione

La domanda di ammissione, indirizzata al presidente dell'associazione dovrà contenere nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza cittadinanza, professione dell'aspirante socio e l'impegno al pagamento della quota sociale.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del CD, nel libro degli associati.

Il CD deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva

convocazione

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Ciascun aderente, ha diritto a partecipare consapevolmente, secondo la sua posizione e possibilità, alla vita dell'associazione e ad essere informato su tutte le questioni associative rilevanti.

#### Art. 6 Categorie di soci

Soci fondatori sono i promotori dell'associazione intervenuti nella costituzione;

Soci ordinari sono gli iscritti dopo la costituzione dell'Associazione.

#### Art. 7 Diritti del socio

I soci hanno diritto:

- se maggiori di età e iscritti formalmente nel libro dei soci, al voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria per tutte le deliberazioni tra cui l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione in forma di elettorato attivo e passivo;

- chiedere la convocazione straordinaria dell'Assemblea Generale nei termini previsti dallo Statuto;

- essere ascoltati dai responsabili competenti in merito a problemi, anche personali e/o connessi alla vita



dell'associazione;

- formulare proposte alla dirigenza nell'ambito dei programmi

dell'associazione;

- partecipare a tutte le iniziative pubbliche

dell'Associazione.

#### Art. 8 - Doveri del socio

Tutti i soci sono tenuti a:

- rispettare le norme statuarie e le deliberazioni adottate dagli Organi associativi;

- pagare nei termini stabiliti la quota sociale nelle scadenze;

- essere disponibili, in base alle proprie capacità e attitudini fisiche e professionali, a svolgere compiti utili al raggiungimento degli obiettivi programmati dall'Associazione;

- evitare azioni che possano danneggiare, anche indirettamente, gli interessi e l'immagine dell'Associazione.

#### Art. 9 - Recesso od esclusione del socio

Lo status di socio viene meno per decesso, dimissione volontaria od esclusione.

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa; tale recesso (salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato), ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la



notifica della volontà di recedere.

A parte il caso di dimissione volontaria o di decesso, lo status di socio viene a decadere ogni qual volta si viene meno a quanto stabilito dall'art. 8 del presente statuto.

L'associato che quindi contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni

### TITOLO III

#### Organi sociali

##### Art. 10 - Organi dell'associazione

Sono Organi istituzionali dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Organo di controllo e Revisori dei conti composto da tre membri nominati dal consiglio direttivo se nominati o obbligatori per legge.

Sono cariche associative:

- Il Presidente;
- Il Vice-Presidente;





□ Il Segretario;

□ Il Tesoriere.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 11 - Assemblea dei soci

È l'organo sovrano costituita dalla totalità dei soci.

L'assemblea è convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci almeno due volte all'anno: entro dicembre per deliberare il Bilancio preventivo e le direttive programmatiche per l'anno successivo ed entro Maggio per l'approvazione del bilancio consuntivo e delle attività svolte nell'anno precedente.

Essa è altresì convocata dal Presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno oppure su richiesta di almeno metà dei componenti il Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei soci, con l'indicazione del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti all'indirizzo risultante dal libro dei soci aderenti all'Associazione, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo almeno quindici giorni prima della data



fissata per l'adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa.

Ogni aderente all'Associazione ha diritto ad un voto. Non sono ammesse deleghe.

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, da altro membro del consiglio direttivo su designazione dei presenti.

L'Assemblea potrà essere sia ordinaria che straordinaria.

L'assemblea ordinaria sarà validamente costituita in prima convocazione quando vi intervegano almeno la metà degli associati; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

L'assemblea straordinaria sarà validamente costituita in prima convocazione quando vi intervengano almeno i due terzi degli associati; in seconda convocazione quando vi intervenga almeno un terzo degli associati.

Le deliberazioni delle assemblee saranno validamente adottate con il voto favorevole della metà più uno degli associati presenti.

Le votazioni avverranno, su decisione dell'assemblea a scrutinio segreto o per alzata di mano.

Art. 12 - Compiti dell'assemblea

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

Compete all'assemblea ordinaria:



- l'elezione e la revoca del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e dei revisori dei conti;

- l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo e della relazione generale delle attività;

- l'approvazione dei regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione tra cui quello eventuale dei lavori assembleari.

- la delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;

- la delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sulla esclusione degli associati ;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Compete invece all'assemblea straordinaria:

- deliberare in merito alle modifiche dello statuto sociale e all'atto costitutivo;

- deliberare in merito alla nomina dei liquidatori;

- deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione fusione, scissione ed alla liquidazione dell'Associazione, nonché sulla devoluzione del suo patrimonio.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'assemblea dei soci, da un minimo di n. 5 (cinque) componenti a un massimo di n. 9 (nove) componenti, compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario che rimarranno in carica per due anni.

Tutti i componenti il Consiglio Direttivo devono essere aderenti all'Associazione.

Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere sono nominati dal Consiglio Direttivo. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Laddove si debba procedere alla costituzione di commissioni di lavoro, tali commissioni saranno nominate dal Consiglio Direttivo nell'ambito della globalità dei soci, che ne indica il responsabile e i componenti.

Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua nomina attingendo dalla lista dei non eletti ed in mancanza indicando elezioni suppletive.

Il Consigliere così nominato, chi venga nominato o eletto in





luogo del consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Dalla nomina a componente il consiglio direttivo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Alle riunioni del Consiglio direttivo può essere invitato a partecipare, senza diritto di voto, ogni socio così come ospiti dirigenti di altre associazioni aventi scopi affini, nonché ogni altro estraneo all'associazione per specifiche esigenze.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti o dall'organo di controllo. La convocazione è fatta mediante lettera o fax o e-mail, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i componenti del Consiglio Direttivo, all'organo di controllo e ai Revisori dei Conti almeno otto giorni prima dell'adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa.

In caso di particolari motivi d'urgenza la convocazione può essere fatta tramite comunicazione telefonica.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri

l'organo di controllo e tutti i Revisori.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno metà dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nelle votazioni, in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

#### Art. 14 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo esercita le funzioni non riservate dal presente Statuto all'Assemblea, cura la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea con il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria ed in particolare, a titolo esemplificativo:

- nomina il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.
- propone all'Assemblea i regolamenti particolari per il buon andamento dell'Associazione e vigila sull'applicazione dello Statuto;
- esamina le domande di ammissione e delibera in merito;
- propone il progetto di bilancio annuale, preventivo e con-



suntivo, da presentare all'Assemblea;

- distribuisce al suo interno gli incarichi nei vari settori di attività;

- provvede con i mezzi e nei modi che riterrà necessari alla buona conservazione della sede e del materiale dell'associazione;

- stabilisce l'ammontare della quota associativa annuale e della quota minima di ammissione;

- stipula, attraverso il presidente, convenzioni tra l'Associazione ed altri soggetti pubblici o privati;

- procede all'assunzione di eventuali lavoratori dipendenti e si avvale dell'opera di prestatori di lavoro autonomo nei limiti previsti dalla normativa vigente;

- delibera in merito alle proposte di revisione dello Statuto e dell'atto costitutivo, prima della loro presentazione all'Assemblea per l'approvazione.

Il Consiglio Direttivo si riunirà una volta al mese o comunque ogni qual volta se ne ravvisi la necessità.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

Art. 15 - Presidente

Il Presidente dell'Associazione ha la rappresentanza legale e

la rappresentanza in tutti i rapporti con Enti, Società, Istituzioni pubbliche e private, comunque di fronte ai terzi ed anche in giudizio.

Il Presidente viene eletto in seno al Consiglio Direttivo.

Cura l'esecuzione dei deliberati assembleari e consiliari e la predisposizione della bozza di rendiconto economico e finanziario consuntivo e del bilancio preventivo da sottoporre all'adozione del Consiglio Direttivo ed alla successiva approvazione dell'Assemblea dei soci, corredandoli di idonee relazioni.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti.

Le funzioni di Presidente in sua assenza sono svolte dal vice presidente o dal consigliere più anziano di servizio nell'Associazione.

#### Art. 16 - Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

#### Art. 17 - Segretario

Il segretario è nominato in seno al Consiglio Direttivo, svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea del consiglio Direttivo e coadiuva il Presiden-





te e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione e può assumere temporaneamente, in qualità di sostituto, anche il compito di tesoriere.

Il Segretario, cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all'Associazione e del registro dei volontari.

#### Art. 18 - Tesoriere

Il Tesoriere, è nominato in seno al Consiglio Direttivo, cura la gestione della Cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, le bozze di bilancio consuntivo e preventivo annuali, accompagnandoli da idonea relazione contabile e controfirmate dal Presidente.

Cura la riscossione delle quote di associazione, le eventuali donazioni, predispone gli ordini di pagamento che controfirma insieme al presidente ed eroga le relative somme previa delibera del Consiglio.

#### Art. 19 -Organo di controllo e Il Collegio dei revisori dei conti.

L'Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica

l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs.

8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e



se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

#### TITOLO IV

##### Esercizio Sociale - Patrimonio- Avanzi di Gestione

Art. 20 - Esercizio finanziario - Bilanci consuntivo e preventivo

L'esercizio finanziario inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo dovrà redigere il bilancio preventivo e consuntivo, entro i termini previsti dal presente statuto, il tutto secondo criteri della più oculata prudenza e nel rispetto delle norme civili e fiscali vigenti.

Nel bilancio fra l'altro dovranno essere indicati i beni, i contributi, i lasciti e quant'altro costituisca entrata per l'Associazione.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del terzo settore, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio

Entro il 30 Marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è

convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Entro il mese successivo sarà convocata l'assemblea per la sua disamina.

Entro il 30 Novembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il mese successivo.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale

Art. 21 - Patrimonio





Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dal fondo di dotazione rappresentato dai versamenti effettuati dai soci fondatori in occasione della costituzione dell'associazione;
- dalle quote dei soci;
- dai beni mobili ed immobili che pervengano a qualsiasi titolo da elargizioni, lasciti testamentari, contributi da parte di Enti pubblici o privati, nazionali od internazionali, da persone fisiche o dagli avanzi di gestione;
- da introiti derivanti dallo svolgimento della sua attività istituzionale e dalle attività di cui all'art. 6 del Codice del terzo settore.

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 22 - Avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, ammi-

nistratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### Art. 23 - Libri dell'Associazione

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'organo di controllo e dei Revisori dei Conti nonché il libro degli aderenti all'Associazione e il registro dei volontari.

I libri dell'associazione sono visionabili dagli associati che ne facciano motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente nei limiti previsti dalle normative vigenti in tema di privacy.

### TITOLO V

#### Scioglimento dell'Associazione - Norme finali

#### Art. 24 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato dall'Assemblea Straordinaria.

Ricorrendo tale evenienza, l'Assemblea straordinaria nomina uno o più Liquidatori cui è affidato il compito di devolvere, dedotte le passività, il patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo set-



tore , o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in  
identico o analogo settore, nelle more della piena operatività  
del suddetto Ufficio.

Art. 25 - Norme finali

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statu-  
to, si deve far riferimento alle norme di cui al Codice del  
terzo settore e, in quanto compatibili, a quelle del Codice  
civile.



14 DIC. 2021

ATTI PRIVATI  
N. 3201  
Vol. Mod.  
Cod. Trib. SERIE 3



14 DIC. 2021

L'ABBETTO  
Antonio Occhibugno (1)  
(\*) Firma su delega del Direttore Provinciale

TOT. ESENTE  
Euro